



COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 30 del 30-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER TARIFFA RIFIUTI (TARIC) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **21:00**, nella Sala Consiliare - Videoconferenza da remoto, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in continuazione.

Preside la seduta il SINDACO GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

| N | Cognome Nome | Presenza | N | Cognome Nome | Presenza |
|----------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|
| 1 | MONTANI GIOVANNI | Presente | 7 | PETRINI SANDRO | Presente |
| 2 | REGNO FEDERICO | Assente | 8 | SPERANTI MASSIMO | Presente |
| 3 | MORICETTI GUIDO | Presente | 9 | BERTOLDI FRANCESCO | Presente |
| 4 | MARCUCCI SARA | Presente | 10 | ALUNNI UMBERTO | Presente |
| 5 | ROMANO BENVENUTO | Presente | 11 | ROMANI ROBERTO | Assente |
| 6 | CORALLINI SIMONETTA | Presente | 12 | RICCI CLAUDIO | Assente |
| | | | 13 | CIRIBUCO ELISA | Presente |

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CARELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Il Sindaco : Dà la parola all'Ass. Romano.

Ass. Romano : Relaziona sull'oggetto dando lettura dell'intervento di seguito riportato :

Sig sindaco Sig.ri consiglieri,

con lettera protocollo 5718 del 21/07/2021 l'ASM ha comunicato il nuovo piano tariffario TARIC per l'anno 2021. Il nuovo piano Tariffario, rispetto a quello in vigore lo scorso anno per la Tari, prevede un notevole mutamento del calcolo della tariffa, ; Infatti la componente fissa avrà un minor peso rispetto alla componente variabile. La componente variabile, sarà divisa in due parti una che riguarderà quella di base che sarà comunque fatturata e l'altra componente sempre variabile che verrà fatturata solo nel momento in cui in sede di conguaglio si verificherà un numero di svuotamenti del mastello di indifferenziato rispetto al numero minimo previsto. Questa nuova metodologia consente pertanto di applicare il concetto di " CHI PIU' INQUINA PIU' PAGA". Inoltre, vi è una sostanziale modifica relativamente alle utenze domestiche , dove è previsto che all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, viene incrementato il numero degli svuotamenti ... vedi tabella . Come avete potuto vedere nella tabella che vi è stata messa a disposizione tra la documentazione del consiglio di oggi, notiamo che la quota fissa per mq si riduce all'aumentare dei componenti del nucleo così come la quota variabile. Facciamo un esempio per comprendere meglio: lo scorso anno una famiglia con 5 componenti con 380 metriquadri di casa pagava una componente fissa di 343 euro ed una componente variabile di 316 euro per complessivi 659 euro. Quest'anno, nel rispetto dei parametri di base dei svuotamenti paga €230 come componente fissa ed €199 come componente variabile.

L'unica criticità che si verificava anche negli scorsi anni è quella relativa ai nuclei familiari composti da un unico componente. Per questa categoria, si propone una riduzione della tariffa del 30% della quota variabile dimodochè anche per loro ci siano riduzioni tariffarie rispetto agli anni scorsi. Per quanto riguarda le tariffe non domestiche, il meccanismo è lo stesso; Chi meno produce meno paga. Il Tutto è indicato nelle tabelle messe a disposizione.

Per le tariffe domestiche il risparmio va dal 4,35 al 35,54%.

Pertanto vi invito sulla base di quanto esposto a voler approvare le tariffe taric per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021**, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021/2023;

- l'art. 1, comma 639, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione ad eccezione delle disposizioni relative Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della **Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la **deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019** al fine di fare ordine in materia di gestione

del complesso ciclo dei rifiuti, con riferimento alla stratificazione della normativa nazionale e delle Direttive in sede europea, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti dei diversi servizi di igiene urbana, individuati in quattro settori principali: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, riscossione e rapporto con gli utenti, trattamento, recupero e smaltimento per il periodo 2018-2021;

- la stessa autorità con **deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF**, ha approvato altresì le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

- l'art. 8 del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che ARERA con determinazione n. 02/drif/2020 ha esplicitato chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Acquasparta è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (AURI-UMBRIA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 1, comma 666, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del **D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Terni sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

VISTI:

- la **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, comma 169 (art. unico): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l’art. 53 della **Legge n 388/2000** il quale dispone che *“in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*.

- l’art. 2 comma 4 del **D.L. 30/06/2021, n. 99**, che dispone, limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 31 luglio 2021;

VISTO il Regolamento per la gestione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati (Taric), approvato con Delibera di C.C. n. 52 del 31/12/2020 e revisionato con deliberazione in data odierna;

VISTO che con propria precedente deliberazione in data odierna si è preso atto del **Piano Finanziario 2021** della Tassa sui Rifiuti Corrispettiva (TARIC) nel territorio di questo Comune, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 6 del 22/06/2021;

CONSIDERATO:

- Che l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 736.538,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e s.m.i;
- Che l’Amministrazione comunale intende assegnare le agevolazioni/riduzioni alle UtENZE non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione dell’attività causa covid 19 per l’importo di € 31.081,00, finanziate dal contributo ex art. 6 D.L.73/2021 (Decreto sostegni bis);

CONSIDERATO inoltre

- che nell’anno 2020 il Comune ha aderito a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020, applicando per il 2020 le tariffe TARI 2019 e che intende procedere al

finanziamento del conguaglio con risorse proprie di bilancio;
- che a tal fine è stato comunicato al gestore che, in sede di determinazione tariffaria, all'ammontare dei costi da coprire con tariffa (€ 736.538,00) dovrà essere decurtata la somma di € 39.079,00

VISTO l'allegato Piano Tariffario 2021, redatto dal Gestore del servizio;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che il gestore ha già provveduto all'invio agli utenti delle fatture TARIC 2021 in acconto;

RITENUTO di dover determinare al 31/12/2021 la data di scadenza del conguaglio TARIC 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Finanziaria, e del Responsabile competente per i tributi, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto;

Con l'astensione dei Conss. Alunni e Ciribuco, ed i voti favorevoli dei restanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate:

1. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2021 e con decorrenza 1.1.2021, come da prospetti allegati;
2. DI APPROVARE delle agevolazioni per l'importo di € 31.091,00, da concedere sotto forma di riduzioni tariffarie alle Utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione dell'attività causa covid 19 che ne facciano specifica richiesta, finanziate dal contributo ex art.6 D.L.73/2021 (Decreto sostegni bis);
3. DI FINANZIARE gli oneri relativi alla componente conguaglio TARI 2020 di € 39.079,00 con fondi propri di bilancio;
4. DI STABILIRE la scadenza del conguaglio **TARIC 2021** alla data del 31/12/2021;

5. DI TRASMETTERE altresì la presente deliberazione al gestore RTI ASM-CNS.

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito: con l'astensione dei Conss. Alunni e Ciribuco, ed i voti favorevoli dei restanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In prosieguo il Sindaco propone l'inversione dell'o.d.g. fra i punti 8 e 9, nel senso di trattare prima il punto 9 e infine il punto 8.

Il Consiglio approva con voti unanimi.

SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 25-06-2021

IL RESPONSABILE

MARCO CAMI

SETTORE II - Finanziario, Contabile e Personale:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 25-06-2021

IL RESPONSABILE

MARCO CAMI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO CARELLA

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Acquasparta, 30-07-2021

IL RESPONSABILE
F.TO dott.ssa TIZIANA FICOLA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE
dott.ssa TIZIANA FICOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005